

Codice A1403A

D.D. 13 novembre 2017, n. 715

**STUDIO FUTURA SRL: verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di ampliament, trasformazione di struttura sanitaria gia' autorizzata all'esercizio erogante prestazioni di diagnostica per immagini con sede in Via Battitore n. 31 a Cirie' (TO).**

Il legale rappresentante della Società “STUDIO FUTURA SRL”, con istanza protocollata in arrivo il 13 ottobre 2017 con il n. 20631/A1403A, ha presentato alla Direzione Sanità richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell’art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente all’ampliamento, trasformazione di struttura sanitaria già autorizzata all’esercizio erogante prestazioni di diagnostica per immagini con sede in Via Battitore n. 31 a Cirie’(TO).

In applicazione della DGR n. 18-4763 del 13 marzo 2017, di modifica della D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008 e s.m.i., e della DDR n. 252 del 10 aprile 2017 l’istanza succitata è stata contestualmente inviata dal legale rappresentante della Società “STUDIO FUTURA SRL” alla Direzione generale dell’ASL TO4, competente per territorio, che entro il termine di 30 giorni dal ricevimento poteva inviare osservazioni al Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera della Direzione Sanità.

L’ASL TO4 nella nota prot. n. 92005 del 20 ottobre 2017 ha espresso, per quanto concerne la richiesta di ampliamento e trasformazione di “STUDIO FUTURA SRL” in Centro radiodiagnostica, denominato “ STUDIO FUTURA SRL CENTRO DIAGNOSTICO” nel Comune di Cirie’ (TO), Via Battitore n. 31, nulla osta all’erogazione di prestazioni esclusivamente in forma di privato non accreditato.

Tenuto conto che la D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013 stabilisce che, per il periodo di validità dei vigenti atti di programmazione socio-sanitaria e comunque sino alla revisione degli standard di fabbisogno, la Regione provvederà unicamente alla verifica di compatibilità ex art. 8 ter d.lgs. 502/92 e s.m.i. delle nuove iniziative imprenditoriali private finalizzate allo svolgimento di attività ambulatoriali in regime esclusivamente privatistico.

Preso atto che dal contenuto dell’istanza si rileva l’impegno della struttura a svolgere attività esclusivamente in via privatistica e a non presentare richiesta di accreditamento.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta della Società “STUDIO FUTURA SRL”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;  
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;  
visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;  
vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008;  
vista la D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013;  
vista la D.G.R. n. 24-4069 del 17 ottobre 2016;  
vista la D.G.R. n. 18-4763 del 13 marzo 2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1- 4046 del 17/10/2016

*determina*

- di esprimere parere favorevole rispetto alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale sulla richiesta presentata dalla Società “STUDIO FUTURA SRL” per la struttura denominata “STUDIO FUTURA SRL CENTRO DIAGNOSTICO” in quanto l’attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Emanuela ZANDONA’